

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. Sonia Suppressa, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59485 dell'anno 2015 del Ruolo Generale

TRA

ASSIDEM SECURITY di DE BENEDETTO FLAVIO & C. s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina presso lo studio dell' Avvocato Maria Costanza Rossi Tafuri c/o studio legale Sticchi Damiani, rappresentata e difesa dall'Avvocato Sandro Maggio giusta procura in calce all'atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bertoloni, 55 presso lo studio degli Avvocati Filippo Maria Corbò e Federico Maria Corbò giusta procura notarile prodotta

PARTE CONVENUTA



CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'attrice "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, domanda, istanza e deduzione, anche istruttoria, così disporre: 1) accertare l'erronea quantificazione e liquidazione delle provvigioni c.d. maturande ex art. 20 ANA operata dalla Compagnia convenuta in favore della Assidem Security di Debenedetto Flavio & C. sas e per l'effetto condannare Groupama Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di Euro 8743,07 (ovvero quello diverso che sarà ritenuto di giustizia) a titolo di provvigioni maturande ex art. 20 ANA non ancora corrisposte, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo effettivo; 2) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna attrice a vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art. 8 bis ANA a causa della riduzione del proprio portafoglio agenziale subita negli anni 2009-2010-2011 e 2012 e, per l'effetto, condannare Groupama Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'odierna attrice dell'importo complessivo di euro 81.000,07 (ovvero di quello diverso, anche maggiore, che dovesse risultare da eventuale CTU all'upo disposta) a titolo di indennità ex art. 8 bis ANA, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo effettivo; condannare Groupama Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA nelle misure di legge e successive occorrente";

per la convenuta "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare integralmente le domande formulate dalla Assidem Security di Debenedetto Flavio & C. sas perché destituite di fondamento in fatto e in diritto e comunque in via del tutto subordinata anche non provate per ciò che attiene il quantum richiesto, dichiarando che nulla è dovuto ulteriormente da Groupama Ass.ni spa oltre agli importi già percepiti a titolo di provvigioni ex art. 20 mentre per ciò che attiene le indennità ex art. 8 bis ANA 2003 nulla è dovuto in ogni caso per radicale e sostanziale infondatezza della domanda. Con vittoria di spese competenze e onorari.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la società Assidem Security di Debenedetto Flavio & C. sas evocava in giudizio la società Groupama Assicurazioni e chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento delle provvigioni maturate ex art. 20 ANA non ancora corrisposte nonché delle indennità ex art. 8 bis ANA.

La società attrice fondava la propria domanda sul mandato di agenzia conferito ad essa dalla società di assicurazione convenuta ed avente ad oggetto l'acquisizione di affari assicurativi per i rami danni e vita nel territorio di Barletta e zone limitrofe.



Lamentava la Assidem Security di Debenedetto Flavio & C. sas che non erano state ad essa corrisposte le provvigioni c.d. maturande ex art. 20 ANA per un ammontare complessivo di Euro 12.558,29 e deduceva che, invece, tali provvigioni erano ad essa dovute poiché relative a polizze già perfezionate al momento dello scioglimento contrattuale di mandato.

Lamentava, altresì, la mancata corresponsione delle indennità ex art. 8 bis ANA per avere la compagnia di assicurazioni operato una cospicua riduzione del portafoglio gestito dalla stessa società attrice.

Si costituiva la società Groupama Assicurazioni, che contestava la domanda avversa ed eccepiva di non dovere alcunché alla controparte né in base all'art.20 ANA né per l'asserita mancata corresponsione delle indennità di riduzione di portafoglio ex art. 8 bis ANA.

La causa, istruita con ctu contabile, era trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2018 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

La pretesa attorea si fonda sul contratto di mandato di agenzia intercorso tra le parti.

I motivi di contrasto tra parte attrice e parte convenuta consistono essenzialmente nell'esatta quantificazione delle provvigioni dovute in base all'art. 20 dell'accordo Nazionale degli Agenti e nell'ammontare delle provvigioni dovute in base all'art. 8 bis dell'A.N.A.

Correttamente il CTU si è attenuto alla lettera del contratto e ai dati documentali sui quali non vi è stata alcuna contestazione, documenti che hanno costituito la base per il calcolo delle provvigioni dovute alla società attrice.

Pertanto, sulla scorta dei documenti acquisiti al giudizio, il CTU con ragionamento logico, che questo tribunale fa proprio, con riferimento alle provvigioni maturande ex art. 20 A.N.A. da doversi corrispondere all'agente dopo lo scioglimento del contratto di agenzia ex art. 20 primo comma A.N.A. ha confermato l'esattezza del totale calcolato dalla stessa compagnia di Assicurazioni (Euro 22480,00).

Concordemente con quanto evidenziato dal CTU (cfr. ctu pag. 18) questo tribunale reputa che le spese interinali dell'agente subentrante non possano essere addebitate all'agente uscente, mancando una specifica previsione contrattuale in tal senso.



Pertanto dal saldo delle provvigioni maturande ex art. 20 del contratto A.N.A. alla data del 30.10.2012 di Euro 7425,00 non possono essere detratte le spese, che secondo parte convenuta ammonterebbero a Euro 7389,00.

Considerato che ai sensi del punto c comma 2 all'agente uscente viene riconosciuta la metà delle provvigioni liquidate su regolamenti di premio relativi ad annualità in corso al momento dello scioglimento del contratto, la quota spettante alla Assidem Security di Debenedetto Flavio & C. sas, quale agente uscente, è pari a Euro 11.240,00 (cfr. ctu pag. 12).

Il CTU ha evidenziato che la Compagnia di Assicurazioni ha versato per le provvigioni maturate in base al titolo di cui sopra la somma di Euro 3815,00 con due bonifici.

Pertanto il saldo dovuto dalla Compagnia Groupama all'agente Assidem Security di Debenedetto Flavio & C. sas ammonta a Euro 7425,00 (cfr. ctu pag. 13).

Per ciò che attiene alla misura della indennità ex art. 8 bis I comma lettera b A.N.A. , posto come base di calcolo il totale del portafoglio delle 252 polizze stornate dalla Groupama Assicurazioni negli esercizi 2009-2010-2011-2012 pari a Euro 149.757,00 (dato pacifico), questo tribunale fa propri il procedimento seguito dal CTU (cfr. ctu pagg. 31 e ss.) e le conclusioni cui è pervenuto.

Alla luce di tali dati oggettivi il totale dell'indennità ex art. 8 bis A.N.A. a favore della Assidem s.a.s. è pari a Euro 30.581,00.

Sulla scorta delle risultanze dell'espletato accertamento tecnico contabile d'ufficio deve concludersi che il complessivo credito per i titoli posti a fondamento della domanda avanzata dalla Assidem Security di Debenedetto Flavio & C. s.a.s. a carico della Compagnia di Assicurazioni è pari a Euro 38.006,00.

Conclusivamente la domanda va accolta per quanto di ragione e la Groupama Assicurazioni s.p.a. va condannata a pagare alla Assidem Security di De Benedetto Flavio & C. s.a.s. la somma di Euro 38.006,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto sino al soddisfo e con esclusione della rivalutazione, considerati la natura del credito (credito di valuta) e la non appartenenza del creditore alle categorie dell'imprenditore e/o del risparmiatore abituale.

Le spese seguono la prevalente soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.

Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico definitivo della società convenuta.

I compensi di lite sono liquidati secondo gli importi medi (attesi la natura e i caratteri della controversia) ex art. 4 comma 5 D.M. n. 55/14 in base allo scaglione di valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 in totali € 7.795,00, di cui per Fase di studio della controversia € 1.215,00, per Fase introduttiva del giudizio € 775,00, per Fase istruttoria e/o di trattazione € 3.780,00, per Fase decisionale € 2.025,00.

Ai suddetti compensi vanno aggiunte spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e CPA.



P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda avanzata da Assidem Security di Debenedetto Flavio & C. sas con atto di citazione notificato il 17.9.2015 nei confronti della Groupama Assicurazioni s.p.a., così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la Groupama Assicurazioni s.p.a. a pagare alla Assidem Security di De Benedetto Flavio & C. s.a.s. la somma di Euro 38.006,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto sino al soddisfo; condanna la Groupama Assicurazioni s.p.a. a pagare alla Assidem Security di De Benedetto Flavio & C. s.a.s. le spese di giudizio, liquidate in di Euro 7795,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;

pone a carico definitivo della Groupama Assicurazioni s.p.a. le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.

Così deciso, Roma, 15.7.2019

Il g.o.t.

Sonia Suppressa

